

Determina N. 569 del 13/10/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Bari con nota del 6 ottobre u.s., prot. ASST n. 73429, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Pasquale Moramarco, medico iscritto alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Ostetricia e ginecologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Pasquale Moramarco presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri

titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Ostetricia e ginecologia ha confermato la volontà di garantire al dott. Pasquale Moramarco la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Bari per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in ginecologia e ostetricia;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Bari la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Pasquale Moramarco di attività formativa professionalizzante presso la SC Ostetricia e ginecologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO STRUTTURA SANITARIA NON INCLUSA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

VISTO:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;
- il DM 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare l'art. 3;
- il DI 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- l'ASST dichiara di essere accreditato e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale;

VISTA:

- la delibera del 25 settembre 2017, con cui il Consiglio della Scuola di Medicina dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro ha approvato lo schema del testo di

convenzione ai sensi del D.I. n.402/17;

- la delibera del 30.01.2018, con cui il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha approvato lo schema del testo di convenzione in parola, ai sensi del D.I.n.402/17;
- il D.R. n. 3208 del 16.11.2020 con cui si dispone, tra l'altro, alla competente Direzione offerta formativa e servizi agli studenti di predisporre un nuovo schema tipo di convenzione che sia conforme all'attuale panorama legislativo;
- la delibera del S.A. del 22.12.20 che esprime parere favorevole al nuovo schema tipo di convenzione in questione;
- la delibera del C. di A. del 23.12.20 che approva il nuovo schema tipo della Convenzione e autorizza il Rettore alla sottoscrizione delle Convenzione in parola;
- la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli studi di Bari del 16/07/2025 che ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione tra la suddetta scuola di specializzazione e la struttura fuori rete formativa denominata SC Ostetricia e Ginecologia dell'ASST Papa Giovanni XXIII (Direttore Dott. Marco Carnelli), per la frequenza del dott. Moramarco Pasquale medico in formazione specialistica iscritto al 3° anno di corso della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 01/11/2026 al 31/10/2027;
- il progetto formativo del dott. Moramarco Pasquale nell'ambito della partecipazione ad un progetto di studio e di approfondimento nell'ambito del "Placenta accreta spectrum (pas), la sfida dell'ostetrico e del radiologo: la risonanza magnetica al servizio della diagnosi e della terapia. uno studio multicentrico";
- la nota con cui prof. Gennaro Cormio, direttore della scuola di specializzazione ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" esprime parere favorevole alla frequenza del dott. Moramarco Pasquale sotto la propria supervisione in qualità di tutor;
- ai sensi del D.I. n. 402/17, è accreditata e contrattualizzata con il SSN ed è idonea a contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", con sede legale in Bari, P.zza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, (d'ora in poi denominata "Università"), rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Bellotti, nato a Bari il 06/09/1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, codice fiscale

n. 041143701468 (d'ora in poi denominata "ASST"), rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati, nato a Treviglio il 3 maggio 1960 e domiciliato per la carica preso la sede medesima: PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e collettivamente "Parti"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2-Medico in Formazione Specialistica

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzante e tirocini il dott. Moramarco Pasquale medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora in poi denominato "medico in formazione specialistica").

Art.3—Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/11/2026 al 31/10/2027, il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art.4– Attività formativa professionalizzante e di tirocinio

Ogni attività formativa e assistenziale del medico in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di tutore, proposto annualmente dal Consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale-assistenziale e documentata capacità didattico-formativa.

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo, d'intesa con la direzione sanitaria e con il direttore della SC Ostetricia e ginecologia dell'ASST.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso l'ASST sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con il direttore della SC Ostetricia e ginecologia dell'ASST

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, indicato in 38 ore settimanali, comprensivo delle ore di lezioni che si svolgono presso la sede della scuola e dell'eventuale partecipazione a eventi formativi. Le assenze per malattia e gravidanza sono regolate dal d.lgs. n. 368/1999. Le attività e gli interventi sono controllati e illustrati con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del tutore e quindi certificati dal direttore della SC Ostetricia e ginecologia presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Art 5-Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione del medico in formazione specialistica presso l'ASST non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Al medico in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale e alle strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dai rispettivi regolamenti aziendali.

Art. 6- Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.

L'ASST garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito riassunti, rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L'ASST si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del d.lgs. n. 81/2008 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione (SPP) aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e

antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;

- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del d.lgs. n. 81/2008 (con particolare riferimento al comma 6 dell'art. 41 dello stesso d.lgs.);

- della formazione specifica in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome del 17.4.2025, rep atti n. 59/CSR.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17.4.2025.

Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei vincoli di dose;

in ottemperanza alle disposizioni applicabili di cui agli artt. 112, 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà i nominativi dei medici in formazione specialistica comprensivi delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST i giudizi di idoneità previsti agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università e approvati dall'esperto di radioprotezione dell'ASST. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sui libretti individuali di radioprotezione.

Per lo svolgimento delle attività presso l'ASST, le figure della prevenzione e protezione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono individuate nell'organizzazione aziendale dell'ASST, ferma restando la ripartizione degli obblighi prevista dalla presente convenzione.

Art. 7-Tutela assicurativa

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal

medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art.8- Obbligo di riservatezza e Privacy

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 9-Trattamento economico

Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica viene corrisposto esclusivamente dall'Università, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.10-Modalità di stipula

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di 6 mesi.

La presente convenzione è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori nazionale e regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Bergamo. Le spese di bollo sono a carico dell'Università salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, DPR 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico della Parte richiedente.

Art. 11- Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica medica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università degli studi di Bari

Il Magnifico Rettore

prof. Roberto Bellotti

Il Direttore generale

ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo

dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 582/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 12/10/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
